Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Lunedì, 20 aprile 1931 - Anno IX — Numero 91

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova.** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 44. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82 — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Talo, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Ministero delle finanze: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1931-IX, situazione del bilancio dello Stato, e situazione della Banca d'Italia.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **604.**

LEGGE 30 marzo 1931, n. 328.
Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 64, recante provvedimenti per l'attuazione di un programma suppletivo di opere di bonifica in concessione, nell'esercizio 1930-31, per l'importo di L. 80.000.000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 64, recante provvedimenti per l'attuazione di un programma suppletivo di opere di bonifica in concessione, nell'esercizio 1930-31, per l'importo di L. 80.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **605.**

LEGGE 26 marzo 1931, n. 331.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1517, circa la composizione della Commissione per la decorazione della Stella al Merito del Lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1517, concernente la composizione della Commissione per la decorazione della Stella al Merito del Lavoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 606.

LEGGE 26 marzo 1931, n. 307.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 64.200.000 per provvedere, durante l'esercizio finanziario 1931-32, agli oneri generali di carattere straordinario, nonchè a quelli relativi alla manutenzione delle opere straordinarie da consegnare agli enti locali. Le occorrenti somme sono stanziate nello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 3.

Il limite d'impegno, di cui all'art. 3 del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, per le annualità relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione, nonchè per contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali, è stabilito, per l'esercizio finanziario 1931-32, nella somma di L. 15.000.000.

Art. 4.

È approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, allegato allo stato di previsione predetto.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese di personale e di carattere generale; i prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie; nonchè la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda sopraindicata, saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente col consuntivo dell'Azienda stessa.

Art. 5.

Il contributo annuo di cui all'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, è, per l'esercizio finanziario 1931-32, stabilito in L. 130.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'amministrazione centrale.	
1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni, comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse)	13,000,000 —
2	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (Spese fisse)	40,500,000 —
3	Ufficiali idraulici e di bonifica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (Spese fisse)	4,400,000 —
4	Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative (Regi decreti 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto ministeriale 1° ottobre 1925) (Spese fisse)	8,800,000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	118,000 —
6	Personale di ruolo dell'amministrazione centrale, del Genio civile e di altre amministrazioni - Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse	2,000,000 —
7	Ufficiali idraulici e di bonifica - Competenze diverse	700,000 —
8	Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Fornitura di attrezzi da lavoro - Libretti di servizio e regolamenti (Regi decreti 28 maggio 1922, n. 1189 e 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 6, 20 e 21; decreto ministeriale 1° ottobre 1925, capo 7°)	350,000 —
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, per incarichi e studi diversi, a funzionari di altre amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	1,160,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
Num.	Denominazione	
10	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile ed a quello già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie - Sussidi al personale salariato in servizio, licenzato od alle rispettive famiglie	350,000 —
11	Spese di copiatura a macchina in caso di straordinarie esigenze di servizio	17,500 —
12	Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi) degli stipendiati e salariati dipendenti dall'amministrazione dei lavori pubblici (Spesa obbligatoria)	200,000 —
13	Premi da corrispondersi alla Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633) (Spesa obbligatoria)	300,000 —
14	Fitti e canoni (Spese fisse)	1,160,000 —
15	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	180,000 —
16	Spese relative al servizio delle automobili per la direzione e sorveglianza delle opere pubbliche di carattere ordinario	1,260,000 —
17	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative alle opere pubbliche in corso di esecuzione	40,000 —
18	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche (Spesa obbligatoria)	200,000 —
19	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria)	80,000 —
20	Spese casuali	80,000 —
21	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e per la segreteria	130,000 —
22	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	275,000 —
23	Genio civile - Spese d'ufficio - Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti geodetici, restauro e adattamento di locali e spese casuali	1,120,000 —
24	Contributo dello Stato nella spesa dell'associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	3,500 —
25	Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica (Spesa d'ordine)	*per memoria*
26	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		76,424,000 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	
27	Magistrato alle acque - Spese per il personale, per il funzionamento degli uffici e del Comitato tecnico	530,000 —
	Debito vitalizio.	
28	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	10,000,000 —
29	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articoli 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	200,000 —
		10,200,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'amministrazione centrale.	
30	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	2,500,000 —
31	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione	200,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
32	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	2,000,000 —
33	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua	700,000 —
34	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte riguadante i servizi stessi	1,000,000 —
35	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	7,200,000 —
		13,600,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
	Opere in gestione del Magistrato alle acque	
36	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali	3,800,000 —
37	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	3,800,000 —
38	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua	750,000 —
39	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	2,260,000 —
40	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	5,300,000 —
		15,910,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale.	
41	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	1,700,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
42	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	2,400,000 —
43	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua	700,000 —
44	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	1,000,000 —
45	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	7,000,000 —
		12,800,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
	Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma Toscana.	
46	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	350,000 —
47	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	40,000 —
48	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	180,000 —
		570,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale	
49	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua	1,100,000 —
50	Spese per l'escavazione dei porti	2,700,000 —
		3,800,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
	a) Opere in gestione dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli:	
51	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	3,000,000 —
	b) Opere in gestione del Provveditorato per la Campania:	
52	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	370,000 —
	c) Opere in gestione del Provveditorato per l'Abruzzo e Molise:	
53	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria; spese per il servizio di piena e spese casuali	60,000 —
54	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	230,000 —
	d) Opere in gestione del Provveditorato per le Puglie:	
55	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	2,900,000 —
	e) Opere in gestione del Provveditorato per la Calabria:	
56	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	275,000 —
	f) Opere in gestione del Provveditorato per la Sicilia:	
57	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	3,000,000 —
	g) Opere in gestione del Provveditorato per la Sardegna:	
58	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	1,800,000 —
		11,635,000 —
	Contributi ad Aziende autonome.	
59	Contributo all'Azienda autonoma statale della strada (articolo 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094)	130,000,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale.	
60	Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera e competenze diverse	8,500,000 —
61	Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Indennità di trasferta	380,000 —
62	Personale straordinario avventizio ed assimilato - Premi di operosità e rendimento	100,000 —
63	Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni e paghe - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Premi, compensi, soprassoldi e gratificazioni (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 2, 16, 20 e 21 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925, capi nn. 3, 7 e 8)	1,950,000 —
64	Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed al personale di altre amministrazioni dello Stato, nonchè al personale dipendente dal Genio civile, giusta l'art. 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522	7,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
65	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza dei lavori, e compensi a funzionari del Genio civile e funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza	*per memoria*
66	Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche di spettanza di enti locali o di interesse collettivo (Regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173)	*per memoria*
67	Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza della esecuzione delle opere pubbliche straordinarie	*per memoria*
68	Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche	200,000 —
69	Spese relative al servizio delle automobili per la direzione e sorveglianza delle opere pubbliche di carattere straordinario	900,000 —
70	Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	300,000 —
71	Spese per le statistiche concernenti le opere pubbliche (art. 3 Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	400,000 —
72	Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici provinciali dipendenti	150,000 —
		19,880,000 —
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
73	Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Alto commissariato per la città e provincia di Napoli, dei provveditorati per il Mezzogiorno e le isole e degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati.	6,000,000 —
74	Compensi al personale addetto ai provveditorati alle opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole, al personale dell'Alto commissariato di Napoli addetto ai servizi di provveditorato ed al personale degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	880,000 —
		6,880,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale.	
75	Opere stradali: costruzioni a cura diretta dello Stato e sussidi agli enti locali	5,000,000 —
76	Opere idrauliche	9,000,000 —
77	Sussidi da concedersi ad amministrazioni provinciali, comunali, consortili, ad istituti di beneficenza ed a privati in ragione di due terzi delle spese occorrenti per interclusioni di rotte e riparazioni di argini golenali, per rimozione di inghiaiamenti e di insabbiamenti e per colmamento di burroni conseguenti alle piene del maggio 1926 del Po ed affluenti (Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758).	*per memoria*
78	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali.	*per memoria*
79	Opere marittime	5,000,000 —
80	Edifici pubblici governativi	1,800,000 —
81	Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane ed esplosioni	3,000,000 —
82	Opere per la riparazione dei danni di guerra e spese per il funzionamento dei relativi servizi	7,449,000 —
83	Spese dipendenti dalla guerra - Lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'autorità militare - Indennità di espropriazioni relative.	2,000,000 —
84	Spese relative ai servizi delle nuove provincie	*per memoria*
85	Opere pubbliche nella provincia e nella città di Zara	*per memoria*
86	Opere marittime e stradali da classificare nella città di Fiume e nella provincia del Carnaro	*per memoria*
		33,249,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
87	Opere in gestione del Magistrato alle acque	20,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale.	
88	Opere stradali: costruzioni a cura diretta dello Stato e sussidi agli enti locali	3,000,000 —
89	Opere idrauliche	7,200,000 —
90	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali	450,000 —
91	Opere marittime	*per memoria*
92	Edifici pubblici governativi ed opere igieniche	2,700,000 —
93	Opere speciali in Roma	*per memoria*
94	Opere e spese in dipendenza dei Trattati Lateranensi	4,000,000 —
95	Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane	2,700,000 —
96	Spese dipendenti da terremoti	900,000 —
97	Spese dipendenti dalla guerra	*per memoria*
		20,950,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
98	Opere in gestione dell'Ispettorato per la maremma toscana	5,000,000 —
	Opere nell'Italia meridionale e insulare in gestione dell'Amministrazione centrale.	
99	Opere stradali	500,000 —
100	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali	180,000 —
101	Acquedotto pugliese e silvicultura del Sele	450,000 —
102	Opere marittime	*per memoria*
103	Spese in dipendenza di alluvioni, piene, frane e di eruzioni vulcaniche	2,000,000 —
104	Spese riguardanti l'edilizia scolastica (art. 2 del Regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e decreto ministeriale 22 giugno 1926, n. 8986)	*per memoria*
105	Spese dipendenti da danni di terremoti	72,000,000 —
106	Spese dipendenti dalla guerra	*per memoria*
107	Sussidi, in conto capitale, a favore di enti locali nella spesa per la costruzione di acquedotti, di opere igieniche e sanitarie (esclusa la Sardegna)	*per memoria*
		75,130,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
108	Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli	15,000,000 —
109	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, esclusa la provincia di Napoli	7,000,000 —
110	Opere pubbliche nell'Abruzzo e Molise	8,000,000 —
111	Opere pubbliche nelle Puglie	10,000,000 —
112	Opere pubbliche nella Basilicata	10,000,000 —
113	Opere pubbliche nella Calabria	23,000,000 —
114	Opere pubbliche nella Sicilia	32,000,000 —
115	Opere pubbliche nella Sardegna	15,000,000 —
		120,000,000 —
	Servizi di pronto soccorso in caso di disastri.	
116	Spese per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubblica calamità a norma del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2389	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Spese per la costruzione di case economiche e popolari.	
117	Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di comuni ed istituti per la cessione in proprietà a singoli privati (Regio decreto 10 marzo 1926, n. 386)	10,000,000 —
	Costruzione di strade ferrate.	
118	Personale di ruolo: stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse	20,000,000 —
119	Personale di ruolo: indennità di trasferta, di trasloco e altre competenze eventuali	1,000,000 —
120	Personale avventizio e straordinario: assegni, indennità fisse, indennità di trasferta e di trasloco	1,457,000 —
121	Compensi per lavoro straordinario, e premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo, avventizio e straordinario, in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie	400,000 —
122	Sussidi al personale in servizio, di ruolo, avventizio e straordinario, al personale esonerato ed alle rispettive famiglie	150,000 —
123	Spese d'ufficio, manutenzione, riparazione, adattamento e affitto di locali per gli uffici tecnici dipendenti — Acquisto di strumenti geodetici — Riproduzione meccanica di disegni — Spese varie	1,480,000 —
124	Spese relative al servizio degli autoveicoli	500,000 —
125	Spese di liti e per arbitraggi e maggiori spese per la costruzione di strade ferrate, anche per la gestione anteriore al 30 giugno 1925	35,000 —
126	Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato	55,095,000 —
		80,117,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Annualità per opere straordinarie da eseguire in concessione od a pagamento differito, per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali.	
	Spese per l'Italia settentrionale.	
127	Opere in concessione od a pagamento differito (Spesa obbligatoria)	14,800,000 —
128	Sovvenzioni (Spesa obbligatoria)	54,000,000 —
129	Contributi (Spesa obbligatoria)	200,000 —
	Spese per l'Italia centrale.	
130	Opere in concessione od a pagamento differito (Spesa obbligatoria)	10,000,000 —
131	Sovvenzioni (Spesa obbligatoria)	16,000,000 —
132	Contributi (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
	Spese per l'Italia meridionale ed insulare.	
133	Opere in concessione od a pagamento differito (Spesa obbligatoria)	8,000,000 —
134	Sovvenzioni (Spesa obbligatoria)	18,000,000 —
135	Contributi (Spesa obbligatoria)	60,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Spese comuni all'Italia settentrionale, centrale, meridionale ed insulare.	
136	Spese per l'edilizia economica e popolare (Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253; Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2412; Regi decreti 25 ottobre 1924, n. 2944; 31 dicembre 1925, n. 2460; 17 gennaio 1926, n. 179 (art. 36); Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193 e articolo 2 del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726) (Spesa obbligatoria)	89,000,000 —
		270,000,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Anticipazioni varie.	
137	Assegnazione straordinaria per provvedere a spese di costruzione di edifici da destinare a sede di uffici governativi.	*per memoria*
	Estinzione di debiti.	
138	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 960.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina. (Art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 — Quinta delle 35 rate)	77,920 —
139	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di lire 800.000. per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della giustizia e degli affari di culto. (Art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Quinta delle 35 rate)	65,791 —
140	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione dell'anticipazione di lire 90.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero della educazione nazionale. (Art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Quinta delle 35 rate)	6,809 —
		150,520 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	76,424,000 —
	Spese generali in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	530,000 —
	Debito vitalizio	10,200,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale	13,600,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	15,910,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale	12,800,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	570,000 —
	Opere nell'Italia meridionale e insulare in gestione dell'Amministrazione centrale	3,800,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	11,635,000 —
	Contributi ad aziende autonome	130,000,000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	275,469,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	19,880,000 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	6,880,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale	33,249,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	20,000,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale	20,950,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	5,000,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale	75,130,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	120,000,000 —
	Servizi di pronto soccorso in caso di disastri	*per memoria*
	Spese per la costruzione di case economiche e popolari	10,000,000 —
	Costruzione di strade ferrate	80,117,000 —
	Annualità per opere straordinarie da eseguire in concessione, od a pagamento differito, per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali	270,000,000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	661,206,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Anticipazioni varie	*per memoria*
	Estinzione di debiti	150,520 —
	Totale della categoria II (Movimento di capitali)	150,520 —
	Totale del Titolo II. (Spesa straordinaria)	661,356,520 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	936,825,520 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	936,675,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	150,520 —
	Totale delle spese reali	936,825,520 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Tasse e canoni.	
1	Tassa di circolazione e contributo di miglioramento stradale a carico degli autoveicoli	191,000,000 —
2	Canoni per la concessione di occupazione e di attraversamento delle strade	500,000 —
		191,500,000 —
	Contributo dello Stato.	
3	Contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 16, comma c) della legge 17 maggio 1928, n. 1094	130,000,000 —
	Entrate diverse.	
4	Proventi derivanti dalla pubblicità lungo le strade statali od in vista di esse, escluse le traverse nell'interno dei centri abitati (Regio decreto 14 marzo 1929, n. 410)	1,500,000 —
5	Contributo integrativo di utenza stradale da parte di aziende industriali e commerciali (Regio decreto 30 maggio 1929, n. 997)	5,000,000 —
6	Contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione delle opere (legge 16 dicembre 1926, n. 2251)	*per memoria*
7	Proventi delle conciliazioni, obiazioni e condanne a pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione (Regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3179)	2,000,000 —
8	Proventi derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze stradali e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse	500,000 —
9	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria	800,000 —
		9,800,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Interessi attivi.	
10	Interessi sulle somme depositate nei conti correnti, ordinario e speciale, istituiti presso la Cassa depositi e prestiti	6,000,000 —
	Entrate diverse.	
11	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva straordinaria	1,500,000 —
12	Entrate eventuali e diverse	*per memoria*
		1,500,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Entrate diverse.	
13	Prestiti da contrarre per il pagamento dei lavori di sistemazione generale delle strade statali (Regio decreto 4 febbraio 1929, n. 172)	25,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
14	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094	60,000,000 —
15	Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie.	12,383,000 —
		97,383,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

RIASSUNTO DELL'ENTRATA.

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Tasse e canoni	191,500,000 —
Contributo dello Stato	130,000,000 —
Entrate diverse	9,800,000 —
Totale della categoria I parte ordinaria	331,300,000 —
TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Interessi attivi	6,000,000 —
Entrate diverse	1,500,000 —
Totale della categoria I parte straordinaria	7,500,000 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
Entrate diverse	97,383,000 —
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	104,883,000 —
Totale delle entrate reali (ordinarie e straordinarie)	436,183,000 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

CAPITOLI — Denominazione	Competenza
Categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	338,800,000 —
Categoria II. — Movimento di capitali	97,383,000 —
Totale complessivo	436,183,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	SPESA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Personale.	
1	Stipendi, supplementi di servizio attivo ed aggiunta di famiglia al personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato (Spese fisse)	4,000,000 —
2	Rimborso al Tesoro delle spese per il personale della Corte dei conti addetto all'ufficio di riscontro, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1928, n. 1094	140,000 —
3	Assegni al personale assunto a contratto di lavoro (Spese fisse)	2,600,000 —
4	Indennità di trasferta, di traslocazione e varie	3,200,000 —
5	Spese relative al servizio delle automobili	1,700,000 —
6	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti addetti all'azienda ed ai funzionari dello Stato non dipendenti da essa	640,000 —
7	Retribuzioni a funzionari tecnici non appartenenti all'amministrazione ed a privati professionisti, per studi e direzione di opere	200,000 —
8	Sussidi agli impiegati, agli agenti in servizio, a quelli licenziati ed ai loro superstiti	150,000 —
9	Retribuzioni, aggiunta di famiglia, competenze ed indennità varie ai capi cantonieri e cantonieri (Spese fisse)	30,000,000 —
		42,630,000 —
	Milizia stradale.	
10	Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, aggiunta di famiglia e indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali e militi permanenti (Spese fisse)	3,950,000 —
11	Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ed eventuali compensi per maggiori prestazioni	750,000 —
12	Sussidi al personale in servizio, a quello licenziato ed ai superstiti	20,000 —
13	Paghe ai militi di riserva	65,000 —
14	Spese relative al servizio degli autoveicoli	2,400,000 —
15	Spese per il funzionamento degli uffici e per fitto di locali	470,000 —
		7,655,000 —
	Spese generali e di amministrazione.	
16	Studi e ricerche sperimentali — Sussidi a scuole per le maestranze specializzate in opere stradali — Acquisto di pubblicazioni e raccolte di documenti fotografici	250,000 —
17	Manutenzione e riparazione di locali — Riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici — Spese di cancelleria e di stampa — Spese telegrafiche e telefoniche; illuminazione e riscaldamento ed altre varie relative al funzionamento degli uffici	900,000 —
18	Indennità e competenze ai consiglieri di amministrazione e indennità al direttore generale a norma dei Regi decreti 17 agosto 1928, n. 2180 e 21 gennaio 1929, n. 98	125,000 —
19	Fitti e canoni	650,000 —
		1,925,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Spese aventi relazione con le entrate.	
20	Premi di diligenza alla Milizia stradale, ai funzionari ed agenti indicati nell'articolo 114 del Regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, premi di manutenzione ai cantonieri e capi cantonieri e contributi alla Cassa pensioni dei cantonieri, in relazione ai proventi delle contravvenzioni, a termini dell'articolo 121 del Regio decreto sopra indicato	*per memoria*
21	Spese di qualsiasi natura — esclusi i premi di operosità e rendimento al personale — per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui ai punti *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*), dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094	300,000 —
		300,000 —
	Spese diverse.	
22	Spese per le assicurazioni del personale assunto a contratto di lavoro, dei giornalieri e salariati	950,000 —
23	Spese di liti ed arbitraggi	20,000 —
24	Spese casuali	20,000 —
25	Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri	100,000 —
		1,090,000 —
	Debito vitalizio.	
26	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile ai capi cantonieri e cantonieri (Spese fisse)	1,100,000 —
27	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai capi cantonieri e cantonieri, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	50,000 —
		1,150,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Lavori.	
28	Manutenzione ordinaria, indennità ai comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati .	174,500,000 —
	a) Italia settentrionale,	
	b) Italia centrale,	
	c) Italia meridionale ed insulare.	
29	Spese per studi di progetti, rilevamenti statistici e sorveglianza dei lavori	1,800,000 —
		176,300,000 —
	Fondo di riserva.	
30	Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale	850,000 —

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Interessi passivi.	
31	Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali delle strade statali e spesa per la stipulazione dei relativi contratti	19,000,000 —
	Personale.	
32	Retribuzione al personale giornaliero in servizio negli uffici	360,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Spese diverse.	
33	Rimborsi eventuali di entrate versate al conto corrente intestato alla Azienda presso la Tesoreria centrale . . .	400,000 —
	Spese di impianto.	
34	Assegnazione straordinaria per l'acquisto di autoveicoli, strumenti, macchine calcolatrici e da scrivere e per spese varie relative al completamento dell'impianto degli uffici	200,000 —
35	Assegnazione straordinaria per completare l'impianto e l'equipaggiamento della Milizia della strada	440,000 —
		640,000 —
	Lavori	
36	Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie. Costruzione di ponti e di case cantoniere	5,000,000 —
	a) Italia settentrionale.	
	b) Italia centrale.	
	c) Italia meridionale ed insulare.	
37	Lavori di sistemazioni generali	25,000,000 —
	a) Italia settentrionale.	
	b) Italia centrale.	
	c) Italia meridionale ed insulare.	
38	Opere da eseguirsi mediante concessioni con pagamento in annualità	60,000,000 —
	a) Italia settentrionale.	
	b) Italia centrale.	
	c) Italia meridionale ed insulare.	
		90,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Fondo di riserva.	
39	Fondo di riserva per opere straordinarie, da versare in conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti . .	550,000 —
	Liquidazione dei lavori appaltati dal Ministero dei lavori pubblici.	
40	Somme da erogare nell'esercizio 1931-32 per il soddisfacimento di parte degli impegni vigenti al 30 giugno 1928 a carico del Ministero dei lavori pubblici per il servizio delle strade statali	5,000,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
41	Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione dei lavori di sistemazioni generali . . .	16,000,000 —
42	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094	60,000,000 —
43	Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie	12,383,000 —
		88,383,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I — *Spese effettive.*	
	Personale:	
	Tecnico, amministrativo, di ragioneria e d'ordine	12,630,000 —
	Capi cantonieri e cantonieri	30,000,000 —
		42,630,000 —
	Milizia stradale	7,655,000 —
	Spese generali e di amministrazione	1,925,000 —
	Spese aventi relazione con le entrate	300,000 —
	Spese diverse	1,090,000 —
	Debito vitalizio	1,150,000 —
	Lavori	176,300,000 —
	Fondo di riserva	800,000 —
	Totale della categoria I. — Parte ordinaria	231,850,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Interessi passivi	19,000,000 —
	Personale	360,000 —
	Spese diverse	400,000 —
	Spese di impianto	640,000 —
	Lavori	90,000,000 —
	Fondo di riserva	550,000 —
	Liquidazione dei lavori appaltati dal Ministero dei lavori pubblici	5,000,000 —
	Totale della categoria I. — Parte straordinaria	115,956,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	88,333,600 —
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	204,333,000 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	436,183,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	347,800,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	88,383,000 —
	Totale generale della spesa	436,183,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	RIEPILOGO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.	
	ENTRATA.	
	Categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	338,800,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	97,383,000 —
	Totale generale dell'entrata	436,183,000 —
	SPESA.	
	Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	347,800,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	88,383,000 —
	Totale generale della spesa	436,183,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione **607.**

LEGGE 9 aprile 1931, n. **351.**

Approvazione dell'Accordo tra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la creazione e il funzionamento dell'Istituto di biologia marina in Rovigno, firmato in Roma l'11 ottobre 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la creazione e il funzionamento dell'Istituto di biologia marina in Rovigno, firmato in Roma l'11 ottobre 1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — GIULIANO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Accordo tra il Regno d'Italia e il Reich germanico per l'Istituto di biologia marina in Rovigno.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente del Reich germanico:

Vista la Convenzione conclusa in Berlino il 25 febbraio 1930 tra i Rappresentanti autorizzati del Regio Comitato talassografico italiano e della Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften per la creazione ed il funzionamento di un Istituto di biologia marina in Rovigno;

Desiderando convalidare tale intesa anche per quanto essa comporti provvedimenti riservati ai poteri di Stato delle due Alte Parti contraenti;

Hanno deciso di concludere il seguente accordo che viene firmato dal rispettivo Plenipotenziario:

Art. 1.

È approvata la Convenzione conclusa a Berlino il 25 febbraio 1930 tra i Rappresentanti autorizzati del Regio Comitato talassografico italiano e la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, per la creazione e per il funzionamento di un Istituto di biologia marina in Rovigno.

Art. 2.

Le due Alte Parti contraenti s'impegnano a riconoscere detta Istituzione e ad osservare gli obblighi rispettivamente conseguenti dalla Convenzione medesima, i cui testi italiano e tedesco sono qui allegati.

Art. 3.

Il presente Accordo sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate in Roma al più presto possibile.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo fatto in doppio originale e vi hanno apposti i loro sigilli.

Roma, addì 11 ottobre 1930.

Per l'Italia: (L. S.) GRANDI.

Per la Germania: (L. S.) SMEND.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Convenzione fra il R. Comitato talassografico italiano e la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, per l'Istituto di biologia marina di Rovigno.

Il dott. Federico Glum, direttore generale della Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, nella sua qualità di rappresentante ufficiale della Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften,

ed il prof. Giovanni Magrini, segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche, vice-presidente del R. Comitato talassografico italiano, nella sua qualità di rappresentante ufficiale del R. Comitato talassografico italiano,

debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno proceduto alla redazione del seguente schema di accordo che sin d'ora è impegnativo per i due Istituti contraenti, ma che per divenire esecutivo dovrà essere tradotto in una formale convenzione fra i due Governi rispettivi.

Art. 1.

È costituito un Consorzio fra il Comitato talassografico italiano di Roma, rappresentato dal suo presidente, e la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften di Berlino, pure rappresentata dal suo presidente, collo scopo di provvedere al funzionamento dell'Istituto di biologia marina di Rovigno (Istria), nell'interesse delle due istituzioni e degli studiosi dei due paesi.

Il Consorzio sarà denominato « Istituto italo-germanico di biologia marina di Rovigno (Italia) » ed avrà la sua sede a Rovigno.

Il Consorzio sarà eretto mediante decreto Reale promulgato a cura del R. Governo italiano, in ente morale autonomo e quindi con personalità giuridica ben definita.

Art. 2.

Il R. Governo italiano trasmetterà gratuitamente al Consorzio la proprietà dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, che, nei riguardi delle imposte, godrà anche in avvenire del trattamento attuale. Passerà pure in proprietà del Consorzio tutto il materiale del R. Comitato talassografico ed ora assegnato all'Istituto di Rovigno.

Le spese per la sistemazione e il funzionamento dell'Istituto saranno sostenute in parti uguali dal R. Comitato talassografico e dalla Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. La spesa per il personale scientifico permanente addetto all'Istituto andrà però a carico del contraente alla cui nazionalità appartiene il rispettivo personale. Gli emolumenti del personale saranno fissati dal Consiglio di cui all'articolo seguente, tenendo conto dei diritti acquisiti.

Art. 3.

Saranno organi del Consorzio: 1) il Consiglio; 2) i consiglieri delegati; 3) i revisori.

Art. 4.

Il Consorzio sarà governato da un Consiglio di presidenza di dieci consiglieri, di cui quattro nominati dal R. Comitato talassografico, quattro nominati dalla Kaiser Willhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, uno dal Governo italiano e uno dal Governo germanico .Il Consiglio sarà presieduto da un presidente nominato, all'infuori dei consiglieri, dal Governo italiano, e la cui scelta cadrà su persona di gradimento del Governo germanico. Il Consiglio sceglierà nel proprio seno due vice-presidenti, due consiglieri delegati per le questioni scientifiche, un tesoriere ed un segretario. I due vice-presidenti e i due consiglieri delegati dovranno essere, uno di nazionalità germanica, uno di nazionalità italiana. Il tesoriere ed il segretario del Consiglio dovranno essere uno di nazionalità germanica, l'altro di nazionalità italiana.

Art. 5.

Le riunioni del Consiglio, siano esse ordinarie o straordinarie, saranno convocate dal presidente.

Una seduta ordinaria avrà luogo possibilmente nel mese di aprile di ogni anno.

Tanto per le riunioni ordinarie quanto per quelle straordinarie i membri verranno convocati mediante lettere raccomandate, da spedirsi trenta giorni prima, contenenti l'indicazione degli argomenti da discutersi (ordine del giorno).

Una riunione straordinaria dovrà essere convocata dal presidente quante volte lo richiedano almeno tre membri.

Perchè la riunione sia valida occorrerà almeno la presenza di sei membri, fra cui devono trovarsi almeno due delegati germanici.

Nel caso che gli argomenti da discutersi dal Consiglio siano d'importanza fondamentale per la vita dell'Istituto sarà necessario che le deliberazioni sieno prese all'unanimità.

Saranno considerati argomenti d'importanza fondamentale per la vita dell'Istituto, fra altro, le decisioni riguardanti la redazione del regolamento interno dell'Istituto, nonchè l'approvazione del bilancio.

Il presidente cercherà, in caso di dissenso, di ottenere una soluzione conciliativa che ottenga tale unanimità; al caso dovrà sottoporre la questione all'esame dei due Governi.

Per tutti gli altri argomenti di ordinaria amministrazione, la decisione, per essere valida, dovrà aver riportato a favore la metà più uno dei voti dei presenti.

Art. 6.

Il Consiglio governerà l'Istituto.

In particolare il Consiglio provvederà:

1° alla nomina del personale; 2° alla compilazione del bilancio su proposta dei due consiglieri delegati d'accordo col Tesoriere; 3° all'esame e all'approvazione della relazione annua sull'attività dell'Istituto preparata dai consiglieri delegati e del rapporto dei revisori; 4° alla redazione del regolamento interno dell'Istituto.

Art. 7.

Il presidente rappresenta il Consiglio di fronte a terzi.

Art. 8.

Il segretario terrà i verbali del Consiglio e provvederà d'accordo col presidente a tutte le questioni relative alla convocazione del Consiglio e ai rapporti del Consiglio con i proprî membri e con gli altri Enti, sia pubblici che privati, che non siano di competenza dei consiglieri delegati.

Art. 9.

Il tesoriere provvederà alla gestione dei fondi e alla sorveglianza del servizio di contabilità. Il tesoriere terrà il registro dello stato patrimoniale e l'inventario dell'Istituto.

Art. 10.

Ai due consiglieri delegati spetterà la direzione scientifica dell'Istituto.

Il consigliere delegato italiano avrà funzioni esecutive, provvedendo all'amministrazione ed alla disciplina.

Il consigliere delegato tedesco sarà però interpellato su tutte le questioni di una certa importanza.

Art. 11.

Poichè il buon funzionamento dell'Istituto dipenderà evidentemente dal perfetto accordo fra i due consiglieri delegati, in caso di disaccordo fra i due consiglieri delegati, interverrà il presidente in via conciliativa, e, se fosse necessario, la questione verrà sottoposta al Consiglio. In caso di assenza del consigliere delegato italiano le funzioni esecutive verranno assunte dal consigliere delegato tedesco, se presente.

Art. 12.

Il personale scientifico addetto permanentemente all'Istituto sarà stabilito dal Consiglio di presidenza e apparterrà, in ogni caso, metà alla nazionalità italiana e metà alla nazionalità tedesca.

Il personale scientifico entro i limiti imposti dai fini dell'Istituto e del bilancio sarà perfettamente libero nello svolgimento della propria attività scientifica.

Art. 13.

I due Governi, ogni anno, nomineranno due revisori, uno italiano, l'altro germanico, per la durata di un anno. Essi avranno l'obbligo d'ispezionare l'intero servizio di cassa e di riferirne al Consiglio, di esaminare i libri ed i documenti e di controllare i bilanci annui. Sulla gestione di cassa e sul bilancio presentato i revisori dovranno riferire al Consiglio ed ai rispettivi Governi.

Art. 14.

Il Consorzio si scioglierà, quando uno dei due Governi lo disdicesse. Tra la disdetta e lo scioglimento dovranno passare due anni.

Art. 15

La Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften rinunzierà a far valere i suoi diritti di indennizzo per l'Istituto di Rovigno spettantile in base all'accordo italo-germanico sulla sistemazione della proprietà germanica situata nelle nuove Provincie italiane in base al R. decreto-legge 12 dicembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1927, n. 47.

Tuttavia in caso di scioglimento del Consorzio la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften si riserva di ricorrere ai diritti spettantile in base all'accordo italo-germanico sulla sistemazione della proprietà germanica nelle nuove Provincie italiane ed al R. decreto-legge del 12 dicembre 1926 anzidetto. Il valore dell'Istituto sarà stabilito in base ad una perizia eseguita da uno o due periti scelti di comune accordo per stabilirne il prezzo all'atto della convenzione fra i due Governi, ed in base ad una seconda perizia da eseguirsi da uno o più periti, scelti di comune accordo, per stabilirne il prezzo al momento in cui fosse deciso lo scioglimento del Consorzio. I periti dovranno calcolare tali prezzi tenendo conto delle spese sostenute, dello stato di conservazione e dell'importanza scientifica dell'Istituto nel momento della perizia. Il prezzo che dovrà essere sborsato alla Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften dallo Stato italiano ammonterà: all'85 % del prezzo stabilito nella prima perizia diminuito del valore delle vasche in cemento di recente costruite a cura del Comitato talassografico e del valore del terreno donato di recente all'Istituto dal comune di Rovigno;

al 50 % della differenza tra il prezzo stabilito dai periti nella suddetta prima perizia ed il prezzo che sarà stabilito per l'Istituto con la perizia al momento dell'eventuale scioglimento del Consorzio.

Art. 16.

Sugli eventuali dissensi in senso di interpretazione di questa convenzione giudicherà un Tribunale arbitrale composto di tre membri, uno germanico, uno italiano ed un presidente neutro. Sulla persona di quest'ultimo si accorderanno i due Governi. In mancanza di tale accordo il Presidente della Confederazione svizzera sarà pregato di nominare il presidente neutro.

Art. 17.

Disposizioni transitorie.

Il personale attualmente in funzione presso l'Istituto di biologia marina di Rovigno conserverà le proprie funzioni ed i diritti acquisiti.

Il presente atto viene sottoscritto in duplice originale: uno in tedesco ed uno in italiano.

Berlino, 25 febbraio 1930.

GIOVANNI MAGRINI
Vice-presidente del R. Comitato talassografico italiano.

FRIEDRICH GLUM
Generaldirektor der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 608.

LEGGE 30 marzo 1931, n. 329.

Agevolazioni di credito per l'acquisto e l'eventuale miglioramento di un fondo da destinarsi in uso all'Istituto superiore agrario di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli Istituti che, a norma delle vigenti disposizioni sul credito agrario, hanno facoltà di concedere nella regione toscana mutui per miglioramenti agrari col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, sono autorizzati ad accordare al Consiglio provinciale dell'economia di Firenze un mutuo, per importo non superiore a L. 1.300.000, per l'acquisto e l'eventuale miglioramento di un fondo da destinarsi in uso all'Istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

Il mutuo predetto, che avrà durata non superiore a trenta anni, godrà del concorso dello Stato negli interessi, nella misura del 2,50 per cento annuo, da corrispondersi nei modi stabiliti dalle norme che regolano il pagamento del contributo negli interessi sui mutui per miglioramenti agrari.

La spesa relativa farà carico al capitolo 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1930-31 ed ai capitoli corrispondenti degli stati di previsione degli esercizi futuri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1931.

Approvazione delle nuove condizioni di polizza e di alcune tariffe di assicurazione presentate dalla Società « Riunione adriatica di sicurtà » con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione Adriatica di sicurtà » con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni generali di polizza, dei nuovi valori di riduzione e di riscatto per alcune forme di contratto e di alcune nuove tariffe di assicurazione;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza e tabelle di valori di riscatto e le seguenti tariffe di premio presentate dalla Società anonima « Riunione adriatica di sicurtà » con sede in Trieste, in sostituzione delle corrispondenti condizioni e tabelle e delle corrispondenti tariffe *Ia*, *Ib*, XII, XIII, XVI, XVI*a*[5], XVI*a*[10], XVI*a*[15] attualmente in vigore;

a) Condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte a vita intera, mista ed a termine fisso;

b) Tabella dei valori di riscatto e di riduzione per le assicurazioni a vita intera a premio vitalizio e temporaneo;

c) Tariffa I*a*, relativa all'assicurazione a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

d) Tariffa I*b*, relativa all'assicurazione, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

e) Tariffa XII, relativa all'assicurazione, mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente in caso di premorienza;

f) Tariffa XIII, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o non l'assicurato;

g) Tariffa XVI, relativa all'assicurazione combinata a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e di una rendita vitalizia differita di importo compreso tra il 3 % e il 15 % del capitale assicurato in caso di morte;

h) Tariffe XVI[4], XVI[5], XVI[6] e XVI[10] relative all'assicurazione combinata a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e di una rendita vitalizia differita d'importo uguale rispettivamente al 4 %, al 5 %, al 6 % e al 10 % del capitale assicurato in caso di morte.

Roma, addì 8 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(1677)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1931.

Costituzione della Commissione incaricata dell'esame e del parere sulle domande d'importazione di materiali radioelettrici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, che stabilisce il rilascio da parte del Ministero delle comunicazioni di speciale autorizzazione per l'importazione di materiali radioelettrici;

Considerata la opportunità di affidare ad apposita Commissione di esperti, composta dei rappresentanti dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze, l'esame delle domande e di dare un parere in proposito;

Decreta:

È costituita una Commissione, con incarico di esaminare le domande di importazione di materiali radioelettrici e di fare conoscere il proprio parere sulle istanze stesse, costituita dai seguenti componenti:

Borriello gr. uff. on. Biagio, membro del Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi, presidente;

Gorio ing. comm. Tullio, ispettore tecnico superiore dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, membro;

Montefinale cav. uff. Gino, reggente la divisione 4ª (Radio) del Servizio telegrafi, membro;

Zappalà dott. comm. Giovanni, capo divisione presso il Ministero delle finanze, membro;

Degan cav. uff. Gerolamo, ispettore radiotelegrafico, membro.

In caso di assenza, il comm. Zappalà Giovanni e il comandante Montefinale Gino saranno rispettivamente sostituiti dal cav. Gilberto Coletti, ispettore del Ministero delle finanze, e dal cav. uff. dott. Silvio Andreassi, capo sezione presso il Servizio telegrafi.

La Commissione si radunerà normalmente due volte ogni mese, ed in tutti i casi in cui ciò risulterà necessario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1931 - Anno IX
Registro n. 8 Uff. risc. Poste, foglio n. 13. — VESPIGNANI.

(1694)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 500 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Nicolò, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Muscardin, nato Sbicina di Cherso l'11 giugno 1866, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Domenica fu Giovanni e fu Giovanna Benvin nata a Sbicina l'11 marzo 1868, ed ai figli, nati a Sbicina: Antonio, il 16 luglio 1896; Nicolò, il 2 aprile 1900; Maria, il 2 maggio 1905; Domenico, il 24 settembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(938)

N. 501 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Nicolò, figlio del fu Nicolò e della fu Benvin Francesca, nato ad Aquilonia di Cherso il 27 gennaio 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Soldicich Filomena fu Marco e fu Maria Vodarich nata a San Giovanni di Cherso il 23 maggio 1872, ed ai figli, nati ad Aquilonia: Giacomo, il 25 luglio 1907; Antonia, l'8 ottobre 1912; Nicolò, il 13 ottobre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(939)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a quattro posti di alunno d'ordine presso il Consiglio di Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1055;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visti i Regi decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1457, e 24 luglio 1930, n. 1088;
Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Visto il R. decreto 23 marzo 1931, che autorizza, in via eccezionale, la assunzione di quattro alunni di ordine presso il Consiglio di Stato;
Considerato che non vi è personale avventizio che a termini dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, abbia titolo per l'ammissione al primo concorso da bandire per la carriera del gruppo *C* del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame per l'ammissione di quattro alunni d'ordine in prova presso il Consiglio di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso soltanto:

1° gli agenti subalterni, invalidi di guerra, di qualsiasi ruolo, eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 3, n. 6, o, altrimenti, abbiano esercitato, almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale di ruolo di gruppo *C* e, inoltre, siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

2° coloro che, alla data del 18 dicembre 1930, si trovino in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto ed appartengano, alla stessa data, ai ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali, considerate nello ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo.

Possono, peraltro, essere ammessi al concorso anche quelli fra i candidati di cui al n. 2 del presente articolo che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto, esercitino, almeno dal 18 dicembre 1928 presso il Consiglio di Stato le attribuzioni proprie del personale del ruolo del gruppo *C* del Consiglio di Stato e, inoltre, siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 5, saranno presentate alla Prefettura della Provincia nella quale i candidati risiedono, e dovranno pervenire al Ministero dell'interno, ufficio del personale, non oltre il termine di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A corredo delle domande saranno uniti i seguenti documenti:

1° copia dello stato matricolare;

2° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune rilasciato da non più di tre mesi prima della data del presente decreto da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se è rilasciuto da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se è rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati dalle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

4° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

5° fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o dal notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

6° diploma originale, o copia autentica, di licenza ginnasiale o di licenza dall'ex scuola tecnica, o di licenza dalla scuola complementare, o di licenza da scuola professionale di 2° grado, oppure attestato comprovante l'ammissione al liceo o al corso superiore dell'Istituto tecnico o a quello dell'Istituto magistrale, secondo l'ordinamento della legge 6 maggio 1923, n. 1054;

7° tessera di iscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso.

Gli aspiranti non provvisti di uno dei titoli di studio avanti indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, a termini dell'art. 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda apposito certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino specificate le qualità dei servizi cui vennero addetti dal dicembre 1928 e la durata dei servizi stessi.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Non è consentito di fare riferimento a documenti esistenti presso altre Amministrazioni dello Stato anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo pel titolo originale di studio.

Sono dispensati dal produrre copia dello stato matricolare gli agenti subalterni dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi o non regolari.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale e avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Gli esami scritti si svolgeranno nei giorni 24 e 25 del mese di giugno 1931.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

I posti messi a concorso saranno assegnati, tenute presenti le proporzioni e le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Roma, addì 31 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2° *a*) nozioni di storia civile d'Italia dal 1821;

b) nozioni di storia letteraria italiana (conoscenza dei principali scrittori);

c) nozioni di geografia fisica e politica dell'Italia.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie di cui ai nn. 1 e 2, lettere *a*) e *b*), del programma stesso.

La prova orale verterà su tutto il programma stesso.

I candidati ammessi agli esami orali dovranno dare prova di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1693)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 83.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 aprile 1931 - Anno IX

Francia	74.67	Oro	368.50
Svizzera	367.85	Belgrado	33.58
Londra	92.779	Budapest (Pengo)	3.331
Olanda	7.668	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	193.37	Norvegia	5.105
Belgio	2.654	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.55	Svezia	5.113
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.58	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	72.50
Peso Argentino Oro	14.405	Rendita 3.50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	6.325	Rendita 3 % lordo	43.825
New York	19.098	Consolidato 5 %	83.125
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3.50 %	80.05

MINISTERO DELLE FINANZE

Pubblicazione dei ruoli di anzianità.

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si rende noto che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, Avvocatura dello Stato, Ragioneria generale dello Stato, e di quello dipendente dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, secondo la situazione al 1° gennaio 1931.

(1681)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di titolo.

(1a *pubblicazione*). Avviso n. 111.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 % (1861) n. 1.020.581 di annue L. 1080 intestato a Prister Edgardo-Samuel, Guido-Felice e Ettore Leone di Simone, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Gradisca dell'Isonzo con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Angeli Augusta fu Felice, moglie di Prister Simone.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3a e 4a pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione, previo cambio per conversione del titolo suindicato con quello del consolidato 3,50 % n. 235.903 di annue L. 756.

Roma, 4 aprile 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1659)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 121.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 145 — Data: 12 novembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Pota Rosa fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: 24,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 aprile 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1660)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di titoli di rendita.

(1a *pubblicazione*). Avviso n. 116.

La signora De Nicola Carmela di Alfonso moglie di Gioia Eugenio, domiciliata in Napoli presso l'avv. Ferdinando Spasiano in via S. Teresella degli Spagnoli, n. 28, con atto notificato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno dell'Ufficio postale n. 2 di Napoli in data 28 agosto 1930, ha, ai sensi dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, diffidato detto marito, domiciliato in Torre del Greco Villa Laudiero a S. Gennariello, a restituirle entro il termine di legge il certificato nominativo consolidato 3,50 %, n. 776.673, di L. 1050, a lei intestato con vincolo dotale, facendo le altre avvertenze di cui all'articolo predetto.

Ai termini del ripetuto articolo 88 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza la consegna del predetto certificato e senza che siano intervenute regolari opposizioni, il certificato stesso sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione presentata dalla signora De Nicola Carmela.

Roma, 11 aprile 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1661)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Ruoli di anzianità.

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità dei propri impiegati secondo la situazione al 1° gennaio 1931-IX.

Roma, addì 10 aprile 1931 - Anno IX.

(1662)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Padova.

Si comunica che con R. decreto 18 marzo 1931, registrato alla Corte dei conti addì 3 aprile 1931 (registro n. 2 Interno, foglio n. 33) il signor ing. Annibale Mazzarotti è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Padova pel triennio 1930-1932 in sostituzione del signor ing. Guido Briani, dimissionario.

(1682)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Milano.

Si comunica che con R. decreto 21 marzo 1931 (registrato alla Corte dei conti addì 3 aprile 1931, registro n. 2 Interno, foglio n. 34) il signor prof. dott. Enrico Ronzani è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Milano pel triennio 1930-1932 in sostituzione del signor prof. Cesare Cattaneo.

(1683)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Cagliari.

Si comunica che con R. decreto 21 marzo 1931 (registrato alla Corte dei conti addì 3 aprile 1931, registro n. 2 Interno, foglio n. 25) il signor prof. dott. Agostino Castelli è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Cagliari pel triennio 1930-932 in sostituzione del signor prof. dott. Giovanni Petagnani.

(1684)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.